



**Città di Seriate**



**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**N. 819 del 07 ottobre 2021**

SETTORE: Settore 2	Proposta N. 833
SERVIZIO: contratti e gare	

**OGGETTO:**

CPV: 79940000-5. Indizione procedura ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160), da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , per il periodo: 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026. CIG: 8927241054

Seriate, 07 ottobre 2021

Il dirigente  
Nicoletta Bordogna

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

**Decisione** Il dirigente del settore 2, Nicoletta Bordogna:

1. indice procedura ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160), da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa<sup>1</sup>, per il periodo: 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026;
2. approva e allega alla presente determinazione la documentazione di gara che contempla gli elementi essenziali del contratto, così composta<sup>2</sup>:
  - Progetto
  - Capitolato di gara;
  - PEF
  - Matrice dei rischi
  - Situazione degli impianti delle pubbliche affissioni, delle affissioni comunali e dei partiti;
  - Disciplinare di gara;
  - Schema di contratto;
  - Patto di integrità<sup>3</sup>;
  - Informativa sul trattamento dei dati
3. impegna:
  - a. € 375,00, quale contributo per l'autorità nazionale anticorruzione A.N.A.C,
  - b. € 375,42, per le pubblicazioni su GURI;
  - c. € 780,80 per le pubblicazioni su quattro quotidiani;

Il valore a base d'asta per 5 anni, su cui offrire il ribasso, è di € 335.000,00.

Il Comune di Seriate si riserva la facoltà:

- modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione, all'esito dei controlli dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario;
- rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 5 anni, per un valore di € 335.000,00;
- di ricorrere, alla scadenza della concessione, alla proroga tecnica del contratto in corso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Concessionario, secondo la normativa vigente e in ogni caso, per un periodo non superiore a 6 mesi, per un valore di € 33.500,00.

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il valore della concessione per 5 anni è stato stimato in € 335.000,00 oltre IVA (se dovuta), prendendo in considerazione il PEF allegato ai documenti di gara, che ha carattere puramente indicativo.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della

---

<sup>1</sup> Ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Per la valutazione delle offerte sono disponibili 100 punti, così suddivisi:

- 30 per la valutazione dell'offerta economica;
- 70 per la valutazione dell'offerta tecnica.

<sup>2</sup> come previsto ai punti 35,36,37 e 38 della "scheda contratto" allegata al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 26 febbraio 2018.

<sup>3</sup> Delibera di Giunta comunale n. 114 del 29 giugno 2015

concessione, è pari a € 703.500,00= composto come segue: € 335.000,00= valore della concessione per 5 anni, € 335.000,00 rinnovo per ulteriori 5 anni, € 33.500,00 eventuale proroga tecnica per un massimo di dodici mesi.

**Motivazione** L'attuale concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160) è in scadenza, pertanto è necessario bandire una procedura aperta per l'individuazione del nuovo gestore, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri individuati nel capitolato e nel disciplinare di gara.

È prevista l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020 e smi dall'1° gennaio 2022.

**Altre informazioni** Con la presente determinazione a contrattare si specifica inoltre quanto segue:

- con deliberazione consiliare n. 36 del 27 settembre 2021 è stato approvato l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160);
- il RUP di gara è Nicoletta Bordogna, dirigente del settore 2;
- la scelta dei requisiti è stata effettuata nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione alla gara, pur riservandola a operatori che abbiano le qualifiche necessarie per svolgere il servizio;
- i costi della manodopera sono calcolati in funzione dei profili professionali richiesti per l'esecuzione del servizio - calcolati sulla base del CCNL del settore commercio e del tasso d'inflazione programmato;
- il termine di presentazione delle offerte è stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 8, comma 1, lett. c) del d.l. n. 76/2020 e smi;
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Seriate, in nome e per conto di tutti gli enti afferenti all'Ambito territoriale di Seriate;
- l'affido acquisirà efficacia a seguito di controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto<sup>4</sup>, dichiarati dall'operatore economico.

Il CPV è: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione.

La gara è indetta su piattaforma SINTEL.

Gli impegni di spesa conseguenti sono imputati ai capitoli del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la seguente suddivisione:

- PEG 1433 POG 173 "Spese per la riscossione delle entrate tributarie", € 375,00 - contributo ANAC;
- PEG 1234 POG 190 - "Pubblicazioni per gare - segreteria generale":
  - € 375,42 - pubblicazione di bando ed esito su GURI;
  - € 780,80 - pubblicazioni su quattro quotidiani.

L'importo per la pubblicazione su GURI e sui quotidiani sarà rimborsato dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e sarà accertato con successivo provvedimento.

---

<sup>4</sup> Art. 80. del D. Lgs. 50/2016.

L'impegno di spesa assunto è compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

La liquidazione e il pagamento sarà effettuato con atto di liquidazione, a presentazione di fattura, previo accertamento tecnico da parte dei competenti uffici.

Il CIG di gara è: 8927241054

Il CIG per la pubblicazione su GURI è: ZB3334ECD1.

Il CIG per la pubblicazione sui quotidiani è: 790288208A.

La presente determinazione è trasmessa agli uffici: entrate e contratti

**Progetto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160) – CIG 8927241054**

**Periodo: 5 anni - dal 01/01/2022 al 31/10/2026**

**RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO\***

**Contesto di riferimento:**

L'appalto si colloca nell'ambito dell'affidamento in concessione di servizi.

Le prestazioni devono fare fronte a:

1. riscossione del canone unico patrimoniale (comprese le pubbliche affissioni) e del canone mercatale;
2. attività di accertamento dei canoni patrimoniali
3. attività di riscossione coattiva dei canoni patrimoniali
4. manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni

**Scopo e oggetto del progetto:**

Nello specifico la concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione:

- a) del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 denominato "canone unico", e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 denominato "canone mercatale" nel rispetto dei capi I, II, IV, V e VI del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 08/03/2021, di seguito denominato Regolamento comunale.
- b) dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi capo III e VI del Regolamento comunale.

In relazione ai servizi di cui sopra vengono trasferiti all'Aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. L'Aggiudicatario sarà, pertanto, il soggetto legittimato a emettere gli atti e attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il Concessionario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti il servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

La gestione in concessione delle suddette attività e funzioni costituisce il modello organizzativo utilizzato dall'Amministrazione comunale sino a oggi. L'Ente ha inteso confermare la validità di tale modello gestionale, valutata come pienamente rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con Deliberazione consiliare n. 36 del 27 settembre 2021.

La gestione in concessione, da un lato, consente infatti di sgravare il Comune da alcune rilevanti criticità gestionali e organizzative derivanti, a titolo esemplificativo, dalla riscossione diretta del canone mercatale, dai controlli sul territorio degli impianti pubblicitari, dalla gestione materiale delle pubbliche affissioni e dei relativi impianti. Dall'altro lato, in un contesto caratterizzato da elevata incertezza quale è quello attuale, la gestione in concessione contribuisce alla stabilità degli incassi per effetto dell'obbligo, posto in capo al concessionario, di assicurare un importo minimo garantito da stabilire in sede di gara.

**Fonti normative di riferimento:**

Il progetto è stato redatto tenendo conto della disciplina normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- D. Lgs. 50/2016;
- D.L. 76/2020;
- D.L. 77/2021;
- D. Lgs. 267/2000 (art.192);
- Codice civile;

#### **Misure di sicurezza e prevenzione:**

Ai fini della valutazione dei rischi per ridurre le interferenze ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non sono previsti rischi interferenziali.

#### **Durata e valore dell'appalto:**

La durata dell'appalto è quantificata in 5 anni dall'1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, per un importo complessivo stimato € 335.000,00 oltre IVA di legge.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 25.000,00 annuali per un importo complessivo nei 5 anni pari a € 126.256,00 calcolati sulla base del CCNL del settore commercio e considerato il tasso d'inflazione programmata.

La misura dell'aggio posta a base di gara, soggetta a ribasso, è unica e sarà pari al **17%**, al netto dell'I.V.A. di legge, per il servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale.

Il valore del contratto è stato stimato sulla base degli introiti relativi agli anni precedenti, come desumibile dal PEF allegato ai documenti di gara.

Il Comune di Seriate si riserva la facoltà di:

- modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione, all'esito dei controlli dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario;
- prorogare il contratto per un massimo di 6 mesi (proroga tecnica), tempo necessario per concludere una nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, per un importo presunto stimato di € 33.500,00= oltre IVA di legge. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;
- rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni, per un importo di € 335.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari a € 703.500,00=, composto come segue: € 335.000,00= valore della concessione per 5 anni, € 335.000,00 rinnovo per ulteriori 5 anni, € 33.500,00 eventuale proroga tecnica per un massimo di dodici mesi.

Gli utenti finali a cui è rivolto il servizio sono i cittadini, le imprese e l'amministrazione comunale.

#### **Modalità di conclusione del contratto**

L'affidamento in oggetto avverrà tramite l'indizione di procedura ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020 e degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

È prevista l'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto, come stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a) della D.L. 77/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

I contratti saranno stipulati dal Comune di Seriate "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" del Comune di Seriate.

Essendo una procedura ordinaria superiore alle soglie, è necessario pubblicare il bando su GUUE, GURI e 4 quotidiani.

**Oneri gara a carico contraente:**

Imposta di bollo se e in quanto dovuta e spese contrattuali, oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto stimate **in € 1.800,00**; spese per pubblicazione su GURI e su quattro quotidiani di bando ed esito, stimate in € **2.500,00**.

**Quadro economico complessivo:**

gettito medio annuale stimato per 5 anni	€ 1.965.000,00
<b>spese:</b>	
aggio stimato per 5 anni	€ 335.000,00
IVA 22%	€ 73.700,00
accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 <sup>1</sup>	non previsto per le concessioni
spese pubblicità soggette a rimborso	€ 2.500,00
spese per commissione di gara	€ 0,00
contributo ANAC a carico dell'ente	€ 375,00
Totale	€ 411.575,00

**Elaborati di progetto**

Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

- capitolato speciale d'appalto;
- PEF
- matrice di rischi
- situazione degli impianti delle pubbliche affissioni, delle affissioni comunali e dei partiti
- disciplinare di gara.

**\*Art.23 D.Lgs. n. 50/2016**

"comma 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, *comma 3*, del *decreto legislativo n. 81 del 2008*; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche."

---

<sup>1</sup> Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione GC 69 del 4 giugno 2020, art. 3, comma 3.



**Città di Seriate**



**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1 COMMI DA 816 A 847 L. 27/12/2019, N. 160)**

**Procedura ai sensi dell’art. 2 del D.L. 76/2020 e degli artt. 60, 95, comma 2 e 164 del D. Lgs 50/2016**

**CIG: 8927241054**

**PERIODO: 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026**

## SOMMARIO

<a href="#">ARTICOLO 1</a>	<a href="#">OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">ARTICOLO 2</a>	<a href="#">DURATA DELLA CONCESSIONE.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">ARTICOLO 3</a>	<a href="#">COMPENSO DEL CONCESSIONARIO E VALORE DELLA CONCESSIONE.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">ARTICOLO 4</a>	<a href="#">TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">ARTICOLO 5</a>	<a href="#">DISPOSIZIONI PER IL RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">ARTICOLO 6</a>	<a href="#">MODALITÀ DI AFFIDAMENTO.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">ARTICOLO 7</a>	<a href="#">OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DECRETI E REGOLAMENTI.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">ARTICOLO 8</a>	<a href="#">PRESA IN CONSEGNA, MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">ARTICOLO 9</a>	<a href="#">RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">ARTICOLO 10</a>	<a href="#">TUTELA DELLA SICUREZZA.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">ARTICOLO 11</a>	<a href="#">DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">ARTICOLO 12</a>	<a href="#">RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">ARTICOLO 13</a>	<a href="#">OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">ARTICOLO 14</a>	<a href="#">OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">ARTICOLO 15</a>	<a href="#">OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">ARTICOLO 16</a>	<a href="#">RICHIESTE DI AFFISSIONE.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">ARTICOLO 17</a>	<a href="#">VIGILANZA E CONTROLLI.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">ARTICOLO 18</a>	<a href="#">AFFISSIONI ABUSIVE.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">ARTICOLO 19</a>	<a href="#">AFFISSIONI ABUSIVE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">ARTICOLO 20</a>	<a href="#">RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">ARTICOLO 21</a>	<a href="#">GARANZIA DEFINITIVA.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">ARTICOLO 22</a>	<a href="#">GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">ARTICOLO 23</a>	<a href="#">RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">ARTICOLO 24</a>	<a href="#">TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">ARTICOLO 25</a>	<a href="#">SERVIZI GRATUITI.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">ARTICOLO 26</a>	<a href="#">VERSAMENTI.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">ARTICOLO 27</a>	<a href="#">SOFTWARE GESTIONALE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">ARTICOLO 28</a>	<a href="#">INADEMPIENZE E PENALI.....</a>	<a href="#">19</a>
<a href="#">ARTICOLO 29</a>	<a href="#">SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO.....</a>	<a href="#">19</a>
<a href="#">ARTICOLO 30</a>	<a href="#">CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</a>	<a href="#">20</a>
<a href="#">ARTICOLO 31</a>	<a href="#">RISOLUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.....</a>	<a href="#">21</a>
<a href="#">ARTICOLO 32</a>	<a href="#">RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE.....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">ARTICOLO 33</a>	<a href="#">SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">ARTICOLO 34</a>	<a href="#">FORO COMPETENTE.....</a>	<a href="#">22</a>

## **Articolo 1 Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione:

- a. del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 denominato "canone unico", e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 denominato "canone mercatale" nel rispetto dei capi I, II, IV, V e VI del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 08/03/2021, di seguito denominato Regolamento comunale.
- b. dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi capo III e VI del Regolamento comunale.

In relazione ai servizi di cui sopra vengono trasferiti all'Aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. L'Aggiudicatario sarà, pertanto, il soggetto legittimato a emettere gli atti e attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il Concessionario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti il servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Il servizio, per la natura comune delle entrate e per la pressoché identica disciplina dei due canoni, si identifica in un unico lotto e pertanto, l'offerta dovrà riguardare tutti i servizi richiesti e non parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali. L'offerta economica dovrà presentare, a pena di esclusione, l'indicazione dell'aggio offerto per il servizio, in ribasso rispetto all'aggio posto a base di gara.

Le attività dovranno essere realizzate con efficacia e efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti e ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.

## **Articolo 2 Durata della concessione**

La concessione del servizio di cui all'articolo 1) ha durata complessiva di 5 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2026. Al termine della concessione, l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di rinnovare per ulteriori cinque anni il rapporto agli stessi patti e condizioni.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo

contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l'affidamento in corso, nessuna esclusa.

È prevista l'esecuzione in via d'urgenza, come stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dal 1° gennaio 2022.

La scelta del rinnovo o meno del rapporto al termine del quinquennio è di insindacabile competenza dell'Amministrazione comunale e non comporta alcun diritto o indennizzo per il concessionario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa e incondizionata i termini di durata e le condizioni della concessione. Il comune di Seriate comunicherà, almeno 6 mesi prima della scadenza, la propria volontà.

Fatto salvo quanto sopra, l'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.

Alla scadenza della presente concessione il Concessionario resta titolare e responsabile:

- a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;
- b) della riscossione, fino a totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso di concessione.

Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta proposta in sede di gara.

Alla scadenza della presente concessione, l'Aggiudicatario si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese e ostacoli di sorta.

A tal fine l'Aggiudicatario è obbligato:

- a concordare con l'Ente nei 50 giorni lavorativi precedenti la scadenza della concessione, il piano di dismissione graduale del servizio;
- a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento e ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente.

L'Aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per nessuna ragione, il servizio in oggetto della concessione è considerato a ogni effetto servizio pubblico che deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Dirigente competente, il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.

Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedono l'abolizione dell'oggetto della concessione. Se fossero emanate disposizioni che ne variassero i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti.

### **Articolo 3 *Compenso del concessionario e valore della concessione***

Il Comune riconosce all'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo al netto dell'IVA costituito dall'aggio, nella misura derivante dall'offerta economica, sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento. Per riscossione complessiva si intende la quota di imposta, sanzioni e interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura etc..) del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati oggetto della presente concessione, escluse eventuali addizionali e quote comunque di competenza di altri Enti.

L'aggio posto a base di gara è del 17% per il servizio in concessione della riscossione ordinaria e accertamento e riscossione coattiva del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e seguenti della Legge 160/2019.

Il valore della concessione è stimato in € 703.500,00, prendendo in considerazione il PEF allegato ai documenti di gara, che ha carattere puramente indicativo, è così composto:

- affido quinquennale € 335.000,00
- rinnovo quinquennale € 335.000,00
- eventuale proroga tecnica per sei mesi € 33.500,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 25.000 annuali per un importo complessivo nei 5 anni pari a € 125.000,00, calcolati sulla base del CCNL relativo al settore commercio.

L'importo è da considerarsi quindi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell'importo ad esso spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.

Il Concessionario deve garantire al Comune un introito, al netto dell'aggio offerto, non inferiore ad € 275.000,00 annui, impegnandosi a versare la differenza nel caso gli incassi non raggiungano tale importo minimo. Il minimo garantito verrà verificato al 31 ottobre di ogni anno; la differenza dovrà essere pagata dal Concessionario entro il 30 novembre, al netto degli incassi di competenza nel frattempo maturati. Sui successivi introiti di competenza il comune riconoscerà al concessionario il rimborso

dell'anticipazione fino a concorrenza del versato. Tali introiti potranno avvenire anche in anni successivi a seguito di attività di recupero dell'imposta, purché di competenza dell'anno dell'anticipazione.

Nel caso in cui il Concessionario non procedesse al versamento dell'importo annuo del minimo garantito, il Comune potrà escutere la polizza fideiussoria, ferma restando la facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del contratto.

Qualora nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto di concessione o nel corso della concessione, la normativa nazionale o apposita deliberazione del Consiglio Comunale di Seriate dovessero prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale delle entrate oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi simili ai canoni in oggetto nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario e inalterato l'equilibrio economico della concessione, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a.

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con cadenza mensile posticipata, unitamente al rendiconto mensile di cui all'art. 26.

Il comune provvede al pagamento delle fatture nei termini di legge.

In mancanza di apposito accordo tra comune e aggiudicatario, si applica il comma 790 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

#### **Articolo 4 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; qualora non venissero rispettati, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Articolo 5 Disposizioni per il riequilibrio del piano economico finanziario**

In caso di revisione delle tariffe o della disciplina dei canoni, che comporti una variazione, uguale o superiore al 10%, in aumento o diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

Per contro, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione che risulti inferiore al 10%, il concessionario non potrà presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito.

#### **Articolo 6 Modalità di affidamento**

Il servizio è affidato in concessione tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020 e degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con le modalità e i criteri previsti nel disciplinare di gara, ai soggetti abilitati iscritti all'Albo nazionale dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e regolato dalle disposizioni di cui al D.M. 11 settembre 2000, n.289 (Art. 53, comma 1, D.lgs., 15 dicembre 1997, n. 446).

## ***Articolo 7 Osservanza del Capitolato, Decreti e Regolamenti***

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, dalla normativa generale in materia di esternalizzazione di servizi pubblici nonché dalle norme che disciplinano le entrate in oggetto. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.

In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato e in particolare le clausole di cui agli artt. 2, 32 e 33.

Il Concessionario è altresì obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute in leggi, decreti e regolamenti anche dell'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale.

Il Concessionario si impegna, altresì a osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure a osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

## ***Articolo 8 Presa in consegna, manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni***

Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche di proprietà del Comune, esistenti alla data di stipulazione del contratto nello stato in cui si trovano.

Il concessionario provvede, a propria cura e spese, alla sistemazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni nei tempi e nei modi indicati nella proposta progettuale offerta in sede di gara.

Per l'intera durata del contratto il concessionario provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione o sostituzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino, assicurando un pronto intervento di ripristino anche in caso di atti vandalici.

Entro il 30 giugno 2022 il concessionario invia al Comune una relazione, su supporto informatico, in ordine all'attuazione del programma di cui all'articolo 8 corredata dall'elenco analitico degli interventi effettuati.

## ***Articolo 9 Riconsegna degli impianti e della banca dati***

Alla scadenza del contratto il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, con precisa indicazione della loro ubicazione, dimensione, tipologia e stato di conservazione.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.

La riconsegna degli impianti sarà preceduta dall'attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte dei tecnici comunali individuati in un dipendente del corpo di Polizia Municipale e un dipendente dell'Ufficio Entrate, in contraddittorio con il concessionario.

### **Articolo 10 Tutela della sicurezza**

Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell'AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione e informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D.Lgs, 81/2008. I costi per interferenza sono pari a zero.

Il concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Il concessionario deve comunicare al Comune tutti gli atti e i comportamenti adottati in applicazione del D.L.gs. n. 81/2008.

L'Aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, a:

- a. predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- b. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 si specifica che il Comune non è tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

### **Articolo 11 Domicilio del concessionario**

Il Concessionario, con il presente Capitolato, si obbliga:

1. a ricevere gli eventuali reclami degli utenti o committenti del pubblico servizio
2. ad assicurare a mezzo del proprio personale continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario e di occupazione suolo pubblico esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni, procedendo al recupero di tutte le somme evase

Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge.

Il concessionario dovrà disporre di un ufficio dotato di indirizzo e-mail ordinaria e certificata, al quale l'Amministrazione e i propri Settori e/o Uffici nonché i contribuenti potranno rivolgersi in orario analogo a quello degli Uffici Pubblici Comunali. Relativamente al servizio di affissioni pubbliche, disporre, nel territorio comunale o in un comune limitrofo nel raggio di 10 km dalla sede comunale, di un ufficio (o impegnarsi a costituirlo entro la data di sottoscrizione del contratto) presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio in orario analogo a quello degli Uffici Pubblici Comunali.

Presso l'ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione:

- a. Le tariffe approvate dall'ente;
- b. I regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
- c. L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- d. Il Registro delle commissioni di affissione;

L'aggiudicatario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la Carta dei servizi da fornire ai contribuenti, concordando con il comune le specificità.

### **Articolo 12 Rappresentante del concessionario**

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale:

- non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;
- non abbia superato il settantesimo anno di età;
- non abbia avuto pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice p.p., per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari.

Al rappresentante del concessionario è affidata la responsabilità della direzione del servizio delle pubbliche affissioni e di riscossione e accertamento sia del canone unico che del canone mercatale.

### **Articolo 13 Obblighi dell'amministrazione comunale**

L'Ente dovrà fornire all'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e di quant'altro necessario per la costituzione della base della banca dati.

Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, s'impegna a:

- a. comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente capitolato;
- b. trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
- c. consegnare l'elenco degli impianti redigendo apposito verbale.

## **Articolo 14 Obblighi particolari del concessionario**

Il concessionario deve:

- a. gestire il servizio con sistemi informatici (compatibili con i sistemi informativi del comune) idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile (cfr. art. 6) sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici;
- b. mettere a disposizione del committente e tenere aggiornata per la consultazione in tempo reale, una mappa generale con indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle Pubbliche Affissioni e della loro ubicazione distinti per tipologia di impianto e finalità di utilizzazione. La mappa aggiornata all'ultimo mese di gestione dovrà essere consegnata al comune al termine della concessione;
- c. mettere a disposizione degli utenti/contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento dei canoni, il cui contenuto dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale;
- d. mettere a disposizione tutte le informazioni sul sito internet del concessionario che deve essere costantemente aggiornato. Il sito internet deve contenere le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti, ecc..) e nell'acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite, quali a esempio modalità e scadenze di versamento, oltre all'elenco aggiornato degli spazi destinati alle affissioni;
- e. rispondere tempestivamente alle istanze formulate dai contribuenti/utenti con specifico riferimento ai rimborsi per i quali devono essere rispettati i tempi previsti dalla norma. In caso di reclami da parte degli utenti il concessionario è tenuto a trasmettere copia all'ufficio competente che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e, eventualmente, di adottare i conseguenti provvedimenti;
- f. inviare ai contribuenti, anche in assenza di obbligo di legge, entro un mese dalla scadenza dei termini di pagamento, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale del canone, in cui siano indicati gli elementi identificativi dell'importo richiesto. In tale preavviso devono essere specificate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, le forme di pagamento a disposizione del contribuente, l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli uffici del concessionario, nonché il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altra informazione ritenuta utile per il contribuente;
- g. controllare costantemente il territorio comunale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive od occupazioni di suolo pubblico effettuate senza il preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione del comune. Eventuali violazioni devono essere immediatamente contestate dal concessionario nei confronti dei trasgressori, mediante notifica di appositi provvedimenti per il recupero dell'entrata;
- h. consentire gli accessi al personale dell'Ente per verificare la regolarità della gestione;
- i. svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, comprese la sottoscrizione degli avvisi di accertamento;

- j. curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle altre entrate affidate. Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi sia a titolo di accertamento che per la riscossione coattiva di somme certe, liquide ed esigibili in sofferenza. A prescindere dal contenzioso formale, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente e scientemente qualunque chiarimento richiesto dai contribuenti destinatari di accertamento o procedure coattive di recupero di crediti;
- k. rispettare puntualmente gli impegni assunti in sede di gara con la presentazione del progetto tecnico;
- l. il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione;
- m. svolgere ogni altra attività ritenuta idonea a favorire l'incremento degli introiti derivanti dalla gestione del servizio affidato in concessione;
- n. concedere e curare la gestione delle rateizzazioni, secondo le norme previste dal Regolamento generale delle entrate dell'Ente;
- o. segnalare eventuali posizioni o dati che consentano al comune la predisposizione di idonee segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, ai fini del recupero dell'evasione di tributi locali ed erariali.

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

Il Concessionario deve inoltre:

- a. disporre la verifica della corresponsione del canone in occasione dei mercati settimanali, altri mercati, fiere ed eventi tematici;
- b. prevedere un addetto all'attività di controllo ispettivo sul territorio e riscossione dei mercati per almeno 15 (quindici) ore settimanali.

### **Articolo 15 Obblighi del concessionario relativamente al Personale**

L'aggiudicatario deve disporre di personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali. A tal fine il personale impiegato dovrà essere sottoposto a training di aggiornamento sulle novità normative inerenti le entrate in gestione a cura dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario designa:

- a. un responsabile per la gestione dei canoni;
- b. un Funzionario Responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 articoli dal 784 al 815.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario, nei cinque giorni precedenti l'inizio della gestione, deve segnalare al comune l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci - lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).

Il personale utilizzato per la gestione dei servizi dovrà essere assunto dal concessionario con contratto di lavoro subordinato nel rispetto del CCNL di riferimento.

Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento DPR. n. 62/2013 e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico, desumibile da valida documentazione attestante l'esperienza specifica nel settore tributario, oltre che quantitativamente compatibile alla gestione del servizio, con le modalità di cui al presente capitolato. Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/2008).

Il personale dell'affidatario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati o agenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

### **Articolo 16 Richieste di affissione**

Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle norme regolamentari, negli appositi spazi.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con l'applicazione, nel caso ricorrano i motivi previsti dal Regolamento comunale, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la particolarità della prestazione. I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il concessionario è tenuto a esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima e all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

Per le affissioni di manifesti o di avvisi di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, il concessionario è obbligato a provvedervi con tempestività e, comunque entro 24 ore dalla consegna.

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Alla scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

Il comune potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio comunale e l'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese.

### **Articolo 17 Vigilanza e controlli**

Nella gestione dei servizi l'aggiudicatario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze. L'Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara e in modo specifico controlli di rispondenza e di qualità.

L'aggiudicatario consentirà ai responsabili degli uffici comunali di effettuare ogni ispezione, controllo e verifica, rendendosi sin d'ora disponibile a fornire, con prontezza, dati e informazioni ritenute utili ai fini della verifica in corso e, infine, tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento dell'attività di controllo necessaria per conseguire i migliori risultati possibili. Gli atti dovranno essere predisposti nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti deliberativi dell'Ente e dello statuto dei contribuenti.

L'aggiudicatario, inoltre, ha l'obbligo di:

- rendere conto delle proprie attività fornendo relazioni dettagliate, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Ente, che consentano il monitoraggio anche delle proposte illustrate nell'offerta;
- provvedere a ogni trasmissione di dati prevista per legge;
- su richiesta dell'Ente, fornire un report trimestrale che raccolga l'elenco delle non conformità, dei reclami e del processo di trattamento degli stessi.

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare immediatamente all'Ente tutte le circostanze e inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto della concessione che, ad avviso dell'aggiudicatario medesimo, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.

L'Ente si riserva la possibilità di effettuare indagini relative alla soddisfazione dell'utenza.

È ammessa, in ogni momento, qualsiasi richiesta di documentazione/informazione volta a dimostrare la corretta esecuzione e osservanza del presente capitolato.

### **Articolo 18 Affissioni abusive**

Il concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive.

Il concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

### **Articolo 19 Affissioni abusive durante la campagna elettorale**

Il concessionario del servizio, su segnalazione della Polizia Locale e del Servizio Elettorale, provvede alla copertura dei manifesti abusivi ovunque collocati,

recuperando le spese direttamente dal committente responsabile dell'affissione abusiva stessa.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di copertura svolta dal concessionario.

### **Articolo 20 Rimozione impianti pubblicitari abusivi**

Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione volta per volta, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché canone dovuto con sanzioni e interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal concessionario.

Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

-

### **Articolo 21 Garanzia definitiva**

Il Concessionario, a garanzia dell'esecuzione della concessione, dovrà costituire la garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale con l'aggiunta delle eventuali maggiorazioni previste ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Seriate Banca Popolare di Sondrio filiale di Seriate IBAN IT45G0569653510000015001X54.

In caso di prestazione della cauzione sotto forma di fideiussione questa dovrà prevedere:

1. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.;
3. l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La garanzia dovrà essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Seriate) e potrà essere:

- a. bancaria e quindi rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;

- b. assicurativa e quindi rilasciata da imprese di assicurazione, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- c. rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai fini della riduzione della garanzia, si rinvia alle disposizioni dell'art. 93 comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

### ***Articolo 22 Garanzia per l'anticipazione***

L'erogazione dell'anticipazione, di cui all'art 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipazione stessa, secondo il crono programma della prestazione.

La garanzia è prestata conformemente a quanto stabilito dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

### ***Articolo 23 Responsabilità civile verso terzi***

Il Concessionario, almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT/RCO per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 e includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione della cartellonistica.

La Concessionaria terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.

La Concessionaria stipulerà apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio oggetto d'appalto che dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione.

Si specifica che rimangono a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno essere attive fino al completo esaurimento delle attività oggetto di concessione.

### **Articolo 24 Trattamento di dati personali e riservatezza**

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

L'aggiudicatario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.

E' fatto divieto all'aggiudicatario e al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

La designazione di Responsabile del trattamento dei dati avrà durata fino al termine dell'attività svolta dall'aggiudicatario, tenuto conto anche di eventuali proroghe contrattuali.

Il trattamento dei dati sarà limitata ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; al termine della concessione, l'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare tutti i documenti e i dati trattati in formato intellegibile.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale caso l'aggiudicatario dovrà preventivamente informare il comune per valutare congiuntamente eventuali interventi a protezione dei dati personali trattati.

Il comune, per il tramite del proprio Responsabile Protezione Dati, si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno rispetto delle norme di legge.

L'inosservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte del Concessionario, l'obbligo per lo stesso di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo l'Amministrazione.

### **Articolo 25 Servizi gratuiti**

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende Speciali comunali e delle altre Autorità, Amministrazioni o Società Pubbliche. Sarà cura del concessionario provvedere al ritiro dei manifesti presso la sede comunale.

Il concessionario comunica al servizio comunale richiedente e, per conoscenza al servizio Entrate, la nota posizione dei manifesti affissi per conto degli uffici comunali entro 2 giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza degli stessi.

## **Articolo 26 Versamenti**

I versamenti relativi ai canoni verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema PagoPA.

L'Ente comunicherà gli estremi del proprio conto corrente sul quale confluiranno le entrate derivanti dall'attività di riscossione ordinaria e coattiva effettuata dall'Aggiudicatario.

Competono all'Ente sia la gestione del sistema PagoPA quanto le spese del conto e gli interessi.

È obbligo dell'Aggiudicatario adeguare e far interfacciare il proprio gestionale con il sistema PagoPA strutturato dall'Amministrazione, con costi e spese a carico del Concessionario;

Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà la visibilità, mediante accesso telematico, del sopra indicato conto corrente all'Aggiudicatario al fine di consentire a quest'ultimo la visualizzazione della movimentazione e i relativi saldi per permettere lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione.

L'Aggiudicatario dovrà uniformarsi alle eventuali e ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento per i singoli canoni oggetto di concessione, l'Aggiudicatario specificherà le forme di pagamento a disposizione degli utenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

Le parti potranno, in ogni caso, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse.

L'Aggiudicatario è tenuto a rimettere al Comune mensilmente il rendiconto analitico dei pagamenti effettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le due tipologie di canone e distinti per annualità, indicando distintamente canon, sanzioni, interessi di mora, altri diritti e spese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le esigenze di contabilizzazione dell'Ente.

L'Aggiudicatario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all'autorità preposta a effettuare i controlli.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

## **Articolo 27 Software gestionale e documentazione amministrativa**

Ai fini della rendicontazione sullo svolgimento del servizio e sull'andamento delle riscossioni effettuate, l'Aggiudicatario deve elaborare una banca dati informatizzata mediante Software gestionale da mettere a disposizione dell'Ente. La procedura informatica consultabile via web dovrà essere realizzata secondo formati o tracciati record definiti dall'Ente o concordati tra le parti e deve essere in grado di:

- a. garantire la massima affidabilità e completezza del sistema e una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;
- b. soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.

La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura, ai fini dell'interscambio delle informazioni secondo modalità indicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale di tutte le posizioni. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a installare/rendere disponibile la procedura presso gli uffici del comune nonché a garantire al personale addetto idonea formazione per l'utilizzo del software. Restano a carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche necessarie a rendere funzionante il software.

L'Aggiudicatario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti.

L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dall'Aggiudicatario, incluse le comunicazioni e rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza al D.Lgs. n. 82/2005 e (CAD), con l'obbligo di creare il fascicolo del contribuente accessibile al personale dell'Ente. In particolare, l'Aggiudicatario deve provvedere alla scansione dei documenti cartacei, all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate alla conservazione di queste e alla loro indicizzazione. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento, quali al solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avvisi di pagamento, atti di accertamento, ingiunzioni di pagamento, intimazioni a pagare, ricevute di recapito e pagamento, ricorsi, memorie difensive, etc.

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere un'attività di dematerializzazione, riducendo al massimo il cartaceo circolante, preferendo la comunicazione telematica. L'archiviazione di tutti i documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale dovrà avvenire con garanzia di integrità, identità, provenienza, reperibilità, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti a esso collegati nel rispetto di quanto disciplinato dal CAD.

L'avvio della modalità di archiviazione, previa dematerializzazione degli atti, dovrà comunque essere oggetto di accordo con l'Amministrazione contraente. L'archiviazione digitale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sulla riproduzione e conservazione dei documenti per la pubblica Amministrazione Per ogni inadempienza, riscontrata dall'Ente (quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

fascicolo non creato o carente di documentazione, ecc) questi potrà applicare una penale nella misura di cui all'art. 28, a propria discrezione.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al Comune, senza alcun ulteriore aggravio, gli strumenti di lettura degli archivi digitali, che rimarranno di proprietà del Comune stesso al termine della concessione.

### **Articolo 28 Inadempienze e penali**

Qualora durante il periodo della concessione del servizio fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto del concessionario a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all'applicazione di penalità da determinare con provvedimento dirigenziale per inadempienze contrattuali, di cui si elenca la seguente casistica:

- penalità da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascuna violazione per infrazioni all'obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio, fatto salvo il maggior danno;
- penalità pari a euro 1.000,00, per ogni impianto, per mancata manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni o installazione e messa in opera di impianti non corrispondenti ai requisiti indicati del presente di capitolato d'oneri;
- penalità pari a euro 20.000,00 per mancata consegna degli archivi, banche dati, documenti cartacei e su supporto informatico di cui al presente di capitolato d'oneri alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata della concessione;
- penalità pari a euro 300,00 per il mancato rispetto delle date di affissione per ogni singola campagna pubblicitaria;
- penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 10.000,00, per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle prestazioni di cui al Progetto Tecnico attraverso il quale il contraente ha conseguito l'aggiudicazione. L'applicazione della penalità avrà luogo previa motivata contestazione degli addebiti da parte del Dirigente competente e l'assegnazione di 20 (venti) giorni di tempo al concessionario per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il comune si rivale sulla cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non preclude al comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela ed è comunque fatto salvo il risarcimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., del maggior danno patito a richiesta del comune di Seriate.

Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnico-economica, sono comunque essenziali; pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

### **Articolo 29 Sub concessione e cessione del contratto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato

all'Amministrazione e da questa accettato. L'eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

All'aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma della sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione comporta l'escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al comune di Seriate per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre a essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie di:

- a. attacchinaggio;
- b. installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
- c. stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall'art. 174 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., in quanto applicabili.

Le prescrizioni di cui al presente paragrafo si estendono alle eventuali ulteriori attività complementari che il concessionario ritenesse implementare nel rispetto del presente Capitolato e in relazione alle quali ricorressero i medesimi presupposti.

### **Articolo 30 Cause di risoluzione del contratto**

Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Costituisce inadempimento alla presente concessione, la mancata o parziale effettuazione del servizio.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 c.c., qualora a titolo esemplificativo l'Aggiudicatario:

- non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie;
- per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune;
- vi sia stato grave inadempimento nell'espletamento del servizio in parola mediante sub-concessione non autorizzata - associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. rubricato "Risolubilità del contratto per inadempimento" per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per

inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ("clausola risolutiva espressa"), le seguenti fattispecie non esaustive:

- a. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
- b. utilizzo di personale non dipendente del Concessionario, anche in una sola occasione;
- c. fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario;
- d. instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale dell'aggiudicatario per reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione del Comune di Seriate, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;
- e. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- f. mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario delle retribuzioni e/o dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti e collaboratori in genere;
- g. ulteriori inadempienze dell'Aggiudicatario dopo la comunicazione di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno;
- h. inadempimento che si protragga per oltre tre giorni;
- i. grave inosservanza delle norme previste nel presente capitolato;
- j. il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto specifico di valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo;
- k. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio senza giustificato motivo accolto dall'Amministrazione Comunale;
- l. violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- m. comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del lavoro che degli interventi previsti;
- n. quando l'impresa si renda colpevole di frode;
- o. insussistenza dei requisiti del capitolato per l'ammissione alla gara;
- p. interruzione immotivata del servizio senza giustificato motivo o giusta causa;
- q. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto;

Nei casi previsti dal presente articolo, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal comune, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Ente potrà comunque, in caso di inadempimento, diffidare ad adempiere l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile. La risoluzione del contratto provoca la cessazione dell'aggiudicatario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

In caso di decadenza il comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come individuato dall'esperimento di procedura di gara.

### **Articolo 31 Risoluzione ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016**

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte.

### ***Articolo 32 Recesso unilaterale dell'Amministrazione***

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

### ***Articolo 33 Spese a carico dell'aggiudicatario***

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto disciplinato dal presente capitolato d'oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.

Le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di concessione saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

### ***Articolo 34 Foro competente***

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Bergamo.



## PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

*Gara per affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati*

### **PREMESSA**

L'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere effettuate dall'ente locale, anche nelle forme associate previste dalla normativa vigente, oppure essere affidate a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali

Analoga previsione è contenuta nel vigente Regolamento generale delle entrate del Comune di Seriate che, all'art.4, nell'attribuire al Consiglio comunale la competenza alla scelta della forma di gestione di ciascuna entrata, richiama espressamente i principi del citato art. 52 D. lgs. 446/1997.

Lo stesso Regolamento generale delle entrate stabilisce che le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile dell'entrata, contenente un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.

La scelta dell'affidamento in concessione è scaturita da un'attenta analisi della gestione dei tributi che saranno oggetto di soppressione e che – in continuità e con invarianza di gettito – saranno sostituiti dai nuovi canoni. Il canone patrimoniale relativo all'esposizione pubblicitaria e alle pubbliche affissioni è affidato all'esterno da oltre 30 anni.

La gestione in concessione di tutte le attività dei due nuovi canoni, invece, è giustificata dallo spostamento del "rischio operativo" sul concessionario privato in quanto:

- è prevista la concessione di poteri e l'esercizio da parte del concessionario di funzione pubblica (il comune resta completamente fuori alla gestione del servizio che fa capo esclusivamente al concessionario, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio per l'eventuale contenzioso);
- il servizio da affidare in concessione riguarda entrate di carattere patrimoniale; ciò comporta che è presente un "rischio della domanda" in assenza di una certa, stabile e predeterminata base imponibile che varia in ragione del numero delle

occupazioni di suolo richieste, del numero delle affissioni richieste, del numero delle esposizioni pubblicitarie richieste ecc

- è previsto un minimo garantito annuo pari ad euro 275.000,00 che il concessionario dovrà in ogni caso versare all'Ente e che rappresenta un rilevante costo fisso che l'aggiudicatario deve sostenere indipendentemente dalle somme effettivamente riscosse, così da concretizzare un rischio di mancata copertura degli investimenti e delle spese effettuati per l'esercizio della concessione

Si è optato per non dividere l'affidamento tra attività di supporto e attività di accertamento e riscossione, prevedendo invece un aggio omnicomprensivo sulle sole somme riscosse, in ragione delle seguenti motivazioni:

- la suddivisione in lotti (attività di supporto, attività di accertamento e attività di riscossione coattiva) risulterebbe assolutamente poco efficiente, efficace e non economica. La legge 160/2019, infatti, ai commi 792 e seguenti, al fine di potenziare l'attività di riscossione degli enti locali, ha profondamente modificato i procedimenti di accertamento e riscossione degli enti locali proprio per evitare doppi adempimenti e duplicazioni nell'emissione e invio degli atti, prevedendo un nuovo modello di accertamento esecutivo che racchiude in un unico atto il vecchio avviso di accertamento e l'ingiunzione fiscale; ciò posto, risulta evidente il vantaggio - amministrativo ed economico - che le attività in parola siano poste in essere dallo stesso soggetto.
- Un'eventuale frammentazione dell'esercizio dell'attività di supporto e di accertamento/riscossione, inoltre, creerebbe numerosi problemi per quanto riguarda la corretta gestione dei flussi dei dati e dei versamenti oltre ad una considerevole moltiplicazione dei costi per l'ente (aumento e duplicazione dei costi per il personale, due software gestionali, due sedi ecc...) e di riflesso per i contribuenti, eventualità assolutamente vietata dall'art. 52 del D.lgs 446/1997 per cui l'affidamento in concessione non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente (né economici né in termini di adempimenti). Analoga valutazione è stata posta in essere per una eventuale divisione in lotti tra il canone per l'occupazione e l'esposizione pubblicitaria ed il canone per l'occupazione dei mercati che, oltre ad essere entrambi in continuità con le sopresse ICP e TOSAP, condividono soggetto attivo, soggetti passivi, modalità di riscossione, banche dati, procedure di controllo del territorio, software gestionale ecc..

Pur riconoscendo all'aggiudicatario un aggio sulle somme riscosse, congruo alla gravosità della gestione, lo stesso Concessionario, al fine di garantire l'importo minimo che comunque dovrà essere versato al Comune indipendentemente dal gettito effettivo, dovrà dotarsi di una gestione efficiente in grado di incrementare le entrate. Tale forma di gestione permette un vantaggio conseguibile grazie alla maggior specializzazione del Concessionario e consente all'ente di consolidare il gettito.

Il contenuto di questo documento individua solo alcuni aspetti del servizio di gestione, accertamento e riscossione delle entrate in oggetto che devono essere integrati con quanto previsto e disciplinato nel capitolato speciale, al quale pertanto si rinvia per ogni approfondimento e specifica.

## **Oggetto della concessione**

Come accennato in premessa, la concessione ha per oggetto lo svolgimento delle attività connesse al governo di tutte le fasi di gestione, accertamento, liquidazione, recupero evasione, riscossione spontanea e coattiva comprese le attività collegate, propedeutiche e strumentali del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, così come disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 8 marzo 2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'affidamento in concessione dei servizi sopra descritti è previsto per la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabili per ulteriori cinque anni nei casi e con le modalità previste all'art. 2 del capitolato, decorrenti presumibilmente dal 01 gennaio 2022.

Nell'art. 3 del Capitolato d'oneri, infine, è stato espressamente previsto che qualora nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto di concessione o nel corso della concessione, la normativa nazionale o apposita deliberazione del Consiglio Comunale di Seriate dovessero prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale delle entrate oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi simili ai canoni in oggetto, nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario ed inalterato l'equilibrio economico della concessione, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a.

## VALORE DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione dei servizi sopra richiamati avviene a fronte dell'attribuzione in favore del Concessionario del diritto di gestire gli stessi e di essere compensato mediante il riconoscimento di un aggio, stabilito nella misura risultante dalla gara, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, al netto degli oneri fiscali, dei rimborsi effettuati e delle spese di notifica addebitate ai contribuenti, oltre IVA di legge, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Pertanto, il valore della concessione<sup>1</sup> può quantificarsi considerando gli introiti conseguiti relativamente ai tributi che saranno sostituiti dai nuovi canoni come riportato nella tabella di cui al successivo paragrafo riferito ai "Ricavi".

## ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA CONCESSIONE

Il presente paragrafo riporta l'analisi della fattibilità economica (costi e ricavi) con riferimento alla concessione dei servizi di cui sopra, nonché la sua sostenibilità finanziaria. Le stime contenute nel presente documento sono state effettuate sulla base dei dati generali disponibili, dall'esperienza dell'Ente e delle caratteristiche del territorio e del servizio necessario nel Comune di Seriate.

Il presente piano ha il solo scopo di individuare gli elementi principali da porre a base di gara per l'affidamento e la gestione dei servizi predetti.

Gli elementi di base e le modalità di calcolo non hanno pertanto alcuna rilevanza ai fini del rapporto contrattuale.

Ciascun concorrente dovrà predisporre il proprio piano economico finanziario in relazione ai propri costi aziendali e alla propria offerta, nonché nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale. Ogni responsabilità resta, quindi, in capo al proponente anche in caso di assunzione dei medesimi valori proposti nel presente piano o in caso di errori anche materiali sui calcoli e sui presupposti a base del presente piano finanziario. Tutti i valori economici, qualora non espressamente

---

<sup>1</sup> Articolo 35 e 167 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

specificato, si intendono IVA esclusa e sono determinati a valori monetari costanti, al netto di fenomeni inflattivi.

## COSTI DI GESTIONE

Per quantificare i costi di gestione del concessionario si è fatto riferimento ai costi stimati come segue:

Locali: locazione di un unico locale a uso ufficio utilizzato sia per l'attività di front-office sia per il deposito del materiale ed i manifesti pubblicitari, canone minimo di locazione annuo stimato in **3.600,00 euro**;

Personale: nr. 1 unità destinata al front-office e 1 operaio part-time comprensivo delle spese per la sicurezza e l'aggiornamento professionale, per un totale di **25.000,00 euro**;

Spese di direzione: le spese generali comprendono i costi di direzione e i costi generali di gestione della casa madre e degli uffici legali e amministrativi che interagiscono con l'unità operativa nel territorio. In questa voce vengono ricompresi anche le spese generali di back-office nonché le spese legali. Il totale di queste spese è quantificato in **euro 7.000,00**;

Utenze: le utenze composte da acqua, luce, gas, telefono/ADSL sono ricomprese nei costi dei locali;

Attrezzature: le attrezzature utili allo svolgimento del servizio si possono quantificare in n. 1 computer e relativo software per la gestione delle entrate e il mezzo di trasporto per l'attività di affissione per un costo stimato di **2.500 euro**.

Assicurazioni: le spese assicurative sono quantificate in **euro 600,00** e comprendono polizza per rischi generali verso terzi e ai danni degli impianti pubblicitari a beni o persone.

Cancelleria, materiale per affissioni/deaffissione e posta: la spesa è quantificata in circa **750,00 euro** annui;

Manutenzione, impianti pubbliche affissioni: la spesa è quantificata, in ragione d'anno in **euro 1.250,00**.

Prospetto:

Locali e utenze	3.600,00
Personale	25.000,00
Attrezzature	2.500,00
Assicurazioni	600,00
Spese di direzione	7.000,00
Cancelleria e posta	750,00
Manutenzione	1.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>40.700,00</b>

## RICAVI

I tributi oggetto di abrogazione e sostituzione con i nuovi canoni patrimoniali hanno assicurato nel quadriennio 2016-2019 i seguenti introiti:

	<b>GETTITO 2016</b>	<b>GETTITO 2017</b>	<b>GETTITO 2018</b>	<b>GETTITO 2019</b>	<b>MEDIA</b>
<b>ICP</b>	273.108,78	247.076,93	267.225,76	240.395,90	256.951,84
<b>DPA</b>	12.958,22	18.149,00	15.564,00	15.655,00	15.581,56
<b>TOSAP</b>	97.618,21	73.815,04	81.314,13	86.812,70	84.890,02
<b>TOT.</b>	<b>383.685,21</b>	<b>339.040,97</b>	<b>364.103,89</b>	<b>342.863,60</b>	<b>357.423,42</b>

L'importo complessivo annuo/medio degli incassi così calcolato (pari ad € **357.423,42**), è stato aggiornato con:

- l'introito dei canoni di cui all'art. 27 comma 7 e 8 del codice della strada<sup>2</sup> pari ad € **26.287,34**
- l'incremento di gettito del Canone Unico rispetto ai prelievi tributari sostituiti che viene stimato in circa € **9.000,00**.

Pertanto il gettito medio annuale ammonta a circa € **393.000,00**.

I ricavi conseguibili dal Concessionario sono riferiti all'aggio di riscossione. Lo stesso può essere stimato considerando il gettito medio annuale calcolato nella tabella precedente e l'aggio posto a base di gara pari al 17%.

Pertanto, il ricavo annuo stimato è pari ad euro 66.810,00 (17% di 393.000,00).

Occorre inoltre valutare che il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune un minimo garantito annuale relativo al gettito dei tributi affidati, al netto dell'aggio, di € 275.000,00, qualsiasi possa essere l'incasso effettivo e indipendentemente dalla domanda di mercato.

L'importo del gettito medio annuale è da considerarsi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell'importo ad essa spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato fatto salvo nei casi di modifiche legislative, regolamentari tali da incidere sui presupposti impositivi e/o sulle tariffe.

#### PIANO ECONOMICO FINANZIARIO IN SINTESI

Di seguito il prospetto annuo costi/ricavi:

<b>Ricavi annui stimati (aggio 17%)</b>	66.810,00
<b>Costi annui stimati</b>	40.700,00
<b>Margine operativo lordo (MOL) stimato</b>	26.110,00

Il prospetto per la durata della concessione è il seguente:

<sup>2</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285

<b>PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'INTERA DURATA DEL SERVIZIO</b>					
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>ANNO 1</b>	<b>ANNO 2</b>	<b>ANNO 3</b>	<b>ANNO 4</b>	<b>ANNO 5</b>
Locali e utenze	3.600,00	3.618,00	3.369,09	3654,27	3.672,54
Personale	25.000,00	25.125,00	25.250,63	25.376,88	25.503,76
Attrezzature	2.500,00	2.512,50	2525,06	2.537,69	2.550,38
Assicurazioni	600,00	603,00	606,02	609,05	612,09
Spese di direzione	7.000,00	7.035,00	7.070,18	7.105,53	7.141,05
Cancelleria e posta	750,00	753,75	757,52	761,31	765,11
Manutenzione	1.250,00	1256,25	1.262,53	1.268,84	1.275,13
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.903,50</b>	<b>41.108,02</b>	<b>41.313,56</b>	<b>41.520,13,00</b>
RICAVI STIMATI (17% su gettito stimato)	66.810,00	66.810,00	66.810,00	66.810,00	66.810,00
<b>Margine operativo lordo (MOL) stimato</b>	<b>26.110,00</b>	<b>25.906,50</b>	<b>25.701,98</b>	<b>25.496,44</b>	<b>25.289,87</b>
* si prevede un aumento annuo dei costi pari allo 0,5% (TIP – tasso di inflazione programmata <sup>3</sup> )					

Il risultato dell'analisi evidenzia quindi che il piano consente il raggiungimento dell'equilibrio nella gestione dei servizi affidati per tutti gli anni di durata della concessione.

I valori riportati evidenziano una concessione con un ritorno economico positivo, connesso al tipo di rischio dell'attività gestita.

Si deve inoltre far rilevare che il differenziale positivo conseguibile può essere ulteriormente incrementato, sulla base dell'organizzazione del Concessionario, laddove il medesimo riesca a realizzare crescenti attività di controllo e di recupero dell'evasione, nonché una sempre migliore capacità di incasso delle somme liquidate/accertate. Il progetto inoltre permette anche la sua sostenibilità finanziaria in quanto consente di generare flussi di cassa capaci di assicurare il recupero degli investimenti

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si specifica che non si prevedono prezzi (intesi come somme ulteriori riconosciute in favore del Concessionario oltre a quelle costituenti una quota delle somme complessive incassate dal Comune e neppure sotto forma di cessione della disponibilità di immobili), garanzie pubbliche o altri meccanismi di finanziamento pubblico in favore del Concessionario.

<sup>3</sup> Come risulta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Tesoro alla data del 26 agosto 2021  
Pagina 6 di 6



**ALLEGATO: MATRICE DEI RISCHI**

Tipologia di rischio	Area di rischio	Effetti	Allocazione del rischio		
			Comuni	Concessionario	Condiviso
Rischio di domanda	Rischio di contrazione della domanda del mercato	Diminuzione dei ricavi			X
	Rischio di contrazione della domanda specifica	Diminuzione dei ricavi			X
Rischio di insolvenza	Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il canone unico	Diminuzione dei ricavi e aumento costi per la riscossione coattiva			X
Rischio operativo	Rischio economico	Non completo recupero degli investimenti effettuati per la gestione del servizio		X	
	Perdita banche dati	Difficoltà e ritardi nell'erogazione del servizio e nella riscossione del canone unico		X	
Rischio normativo regolamentare	Rischio che modifiche regolamentari o normative determinino un aumento dei costi di investimento e/o erogazione del servizio	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro normativo		X	

ALLEGATO A - stato di consistenza degli impianti pubblicitari

ubicazione	tipologia	stendardi 140x200	stendardi 200x140	stendardi 100x140	TOTALE
VIA PARTIGIANI	PA		6		6
VIA ITALIA	PA	2	2		4
VIA NAZIONALE	PA	3	3		6
VIA AMBIVERI	PA	2			2
C.SO ROMA	PA	6	4		10
VIA PADERNO	PA	3			3
VIA GARIBALDI	PA		2		2
VIA TURATI	PA	2			2
C.SO EUROPA	PA	4			4
VIA DECO' E CANETTA	PA	2	5		7
VIA MARCONI	PA	2	4		6
VIA ADAMELLO	PA		6		6
PIAZZALE CADUTI	PA	2			2
VIALE LOMBARDIA	PA		2		2
<b>TOTALE</b>		28	34	0	62

PA = pubbliche affissioni

AC = affissioni comunali

AP = affissioni partiti

ubicazione	tipologia	stendardi 140x200	stendardi 200x140	stendardi 100x140	TOTALE
PIAZZALE CADUTI	AP			1	1
VIA DANTE	AP			1	1
VIA DOLOMITI	AC			1	1
VIA LOCATELLI	AC			1	1
VIA CASSINONE	AC			1	1
VIA VENEZIAN	AC			1	1
VIA BRUSAPORTO LOC. BU	AC			1	1
VIA DONIZETTI	AC			1	1
VIA MONS. CAROZZI	AC			1	1
P.ZZA DONATORI SANGUE	n. 2 AP, n. 1 AC			3	3
VIA DECO' E CANETTA	AP			2	2
C.SO ROMA	n. 1 AP, n. 1 AC			2	2
VIA ADAMELLO	AC			1	1
<b>TOTALE</b>				16	16

PA	62
AP	7
AC	10



**DISCIPLINARE DI GARA**

**Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160)**

**CIG: 8927241054**

**Periodo: 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026**

Procedura ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020 e degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni

**CIG: 8927241054 – NUTS: ITC46**

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

**ID xxxxxx**

La presente procedura di scelta del contraente è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Seriate nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli allegati "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" e "**Partecipazione alle gare**" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione Help&Faq: "**Guide e Manuali**" e "**Domande Frequenti degli Operatori Economici**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel è necessario contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

## SOMMARIO

1. Premessa .....	4
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni .....	4
2.1 Documenti di gara .....	4
2.2 Chiarimenti .....	4
2.3 Comunicazioni .....	4
3. Oggetto della concessione e importo .....	5
4. Durata della concessione, opzioni e rinnovi .....	6
4.1 Durata .....	6
4.2 Opzioni e rinnovi .....	6
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione .....	6
6. Requisiti generali .....	8
7. Requisiti speciali e mezzi di prova .....	8
7.1 Requisiti di idoneità .....	8
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	9
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	9
7.3.1 Esecuzione di servizi .....	9
7.3.2 Certificazione UNI EN ISO .....	9
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie .....	10
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....	10
8. Avalimento .....	11
9. Subappalto .....	12
10. Garanzia provvisoria .....	12
11. Sopralluogo .....	14
12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC .....	14
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara .....	14
14. Soccorso istruttorio .....	16
15. Contenuto della busta telematica amministrativa – documentazione amministrativa .....	17
15.1 Domanda di partecipazione .....	17
15.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) .....	18
15.3 Compilazione del DGUE .....	18
15.4 Casi particolari nell'utilizzo del DGUE .....	20
15.5 Appendici integranti il DGUE .....	22
15.6 Dichiarazioni integrative .....	22
15.7 Documentazione a corredo .....	23
15.8 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati .....	23
16. Contenuto della busta telematica tecnica – offerta tecnica .....	25
17. Contenuto della busta telematica economica – offerta economica .....	25
18. Criterio di aggiudicazione .....	27
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	27
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	29
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	31
18.4 Metodo per il calcolo del punteggio finale .....	32
19. Commissione di gara .....	32
20. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica amministrativa – verifica documentazione amministrativa .....	32
21. Apertura delle buste telematiche tecniche e economiche – valutazione delle offerte tecniche ed economiche .....	33
22. Verifica anomalia delle offerte .....	35
23. Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto .....	35
23.1 Esecuzione in via d'urgenza .....	37
24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione .....	37
25. Definizione delle controversie .....	37
26. Trattamento dei dati personali .....	37
27. Documenti allegati .....	38

### Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 1/2007 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e modificato con comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019.

### DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

“ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.

## TABELLA RIEPILOGATIVA

<b>Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice</b>	Comune di Seriate Piazza Alebardi, 1- 24068 Seriate CF 00384000162 tel. 035304248 PEC: <a href="mailto:comune.seriate@pec.it">comune.seriate@pec.it</a> sito internet: <a href="http://www.comune.seriate.bg.it">http://www.comune.seriate.bg.it</a>
<b>Tipologia della procedura</b>	Procedura ai sensi degli artt. 60 e 164 del Codice
<b>CPV principale</b>	79940000-5 Servizi di organismi di riscossione
<b>Oggetto della procedura di gara</b>	Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160)
<b>Codice CIG</b>	8927241054
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	Ore xx:00 di xx novembre 2021
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	Ore xx:00 di xx novembre 2021
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	OEPV ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
<b>Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione)</b>	<b>Importo complessivo:</b> € 703.500,00= oltre IVA
<b>Importo a base di gara</b>	a) IMPORTO NEGOZIABILE (aggio per 5 anni): € 335.000,00= b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0,00= TOTALE (a + b) = € 335.000,00=
<b>Durata del contratto</b>	5 anni dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026
<b>Luogo di esecuzione del contratto</b>	Seriate
<b>Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016</b>	Nicoletta Bordogna
<b>Responsabile del procedimento di gara</b>	Nicoletta Bordogna
<b>Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)</b>	(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
<b>Invio in GUCE</b>	
<b>Data pubblicazione GURI</b>	

## 1. Premessa

Con determinazione a contrarre n. xxx del xx ottobre 2021 il dirigente del settore 2 del comune di Seriate, ha indetto la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160), per il periodo: 01/01/2022 – 31/12/2026.

L'affido è effettuato mediante procedura ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020 e degli artt. 60 e 164 del Codice; con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Seriate.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Nicoletta Bordogna, dirigente del Comune di Seriate.

## 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato di gara;
2. PEF
3. Matrice dei rischi
4. Disciplinare di gara;
5. Situazione degli impianti delle pubbliche affissioni, delle affissioni comunali e dei partiti
6. Patto di integrità;
7. Informativa sul trattamento dei dati

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.seriate.bg.it> nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara" ([http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/bandi\\_fase01.aspx](http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx)) e sul sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

### 2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura, **entro xx novembre 2021 alle ore 10:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.arca.regione.lombardia.it> attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 Comunicazioni

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, **tutte le comunicazioni** inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 76 comma 2 bis, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett, b) del Codice (esclusione del concorrente o per irregolarità dell'offerta economica) - tra il Comune di Seriate e

gli operatori economici **avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.**

I concorrenti sono invitati a non considerare gli avvisi che perverranno loro "di default" al superamento dei vari step della procedura; le comunicazioni ufficiali avverranno esclusivamente dalla funzionalità "Comunicazioni procedura".

Il Comune di Seriate declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **3. Oggetto della concessione e importo**

La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione:

- a) del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 denominato "canone unico", e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 denominato "canone mercatale" nel rispetto dei capi I, II, IV, V e VI del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 08/03/2021, di seguito denominato Regolamento comunale.
- b) dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi capo III e VI del Regolamento comunale.

Si tratta di una concessione di servizi con decorrenza dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il valore della concessione per 5 anni è stato stimato in € 335.000,00 oltre IVA (se dovuta), prendendo in considerazione il PEF allegato ai documenti di gara, che ha carattere puramente indicativo.

La concessione è costituita da un unico lotto data la necessità di rendere omogenea la gestione del servizio in oggetto e in considerazione della funzionalità ed economicità della gestione unitaria, tanto del rapporto con gli utenti, quanto dei sistemi di accertamento e controllo.

**Tabella n. 1 – Oggetto / Importo della concessione**

Descrizione servizi	CPV	*Importo annuale a base di gara	**Importo complessivo a base di gara
Servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati	79940000-5 Servizi di organismi di riscossione	€ 67.000,00	€ 335.000,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

La concessione è finanziata con i fondi di bilancio del comune di Seriate.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 25.000,00 annuali per un importo complessivo nei 5 anni pari a € 125.000,00 calcolati sulla base del CCNL del settore commercio e considerato il tasso d'inflazione programmata.

#### **4. Durata della concessione, opzioni e rinnovi**

##### **4.1 Durata**

La durata della concessione è quantificata in 5 anni e decorre dall'1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2026.

##### **4.2 Opzioni e rinnovi**

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni, per un importo di € 335.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a mesi 6, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per un importo di € 33.500,00. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad € 703.500,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Le varianti del contratto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 175 e per quanto compatibile dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

#### **5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. Requisiti generali**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell'art. 83bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e smi.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa e/o nella busta telematica contenente l'offerta tecnica.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la Stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76/2020

## **7. Requisiti speciali e mezzi di prova**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 Requisiti di idoneità**

- a. **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b. **Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati a effettuare le attività di accertamento e di riscossione tributaria e delle altre entrate di Province e Comuni**, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 con capitale sociale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria nella misura pari almeno all'importo minimo stabilito dalla legge per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nel comune di Seriate (comune con popolazione di 25.183 abitanti).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- aver realizzato nel triennio 2017-2018-2019, ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, un **fatturato globale** pari o superiore a € 1.000.000,00 complessivo, oltre iva.

Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto potenzialmente idoneo a selezionare il concorrente in grado di sostenere gli oneri economici collegati alle esigenze dell'attività da svolgere e al profilo di utenza interessata alle prestazioni richieste nei termini e modi di cui al Capitolato d'Oneri.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

### 7.3.1 Esecuzione di servizi

Avere in corso di esecuzione da almeno due anni o aver gestito per almeno tre anni consecutivi nel triennio (2017-2018-2019), ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, congiuntamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche in almeno tre Comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quelli del Comune di Seriate, precisando i Comuni, il numero degli abitanti, la durata del servizio.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- **dichiarazione d'impresa** con l'elenco dei principali servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, CIG, date e destinatari, numero abitanti.

### 7.3.2. Certificazione UNI EN ISO

Essere in possesso della seguente certificazione di qualità: **certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015**, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto della presente concessione.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- **copia della certificazione**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dichiarazione d'impresa con gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni.

*Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.*

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità"** devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato annuo nello specifico settore di attività di cui al paragrafo **7.2 "Requisiti di capacità economico e finanziaria"** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui al precedente **paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale"**, devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti, nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

#### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità"** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei **requisiti** forniti e delle **risorse** messe a disposizione dall'ausiliaria, oltre all'indicazione del **compenso/utilità** dell'ausiliario per il «prestito» dei requisiti per partecipare alla gara.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Seriate in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Comune di Seriate impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei **requisiti** e delle **risorse** messi a disposizione dall'impresa ausiliaria, oltre al **compenso/utilità** dell'ausiliario, non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta la volontà di subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

## 10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 6.700,00, pari al *2% del prezzo base dell'appalto*, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Seriate; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Seriate Banca Popolare di Sondrio filiale di Seriate IBAN IT45G0569653510000015001X54, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
  3. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018;
  4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  5. prevedere espressamente:
    - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
1. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
  2. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
  3. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che tali documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. Sopralluogo**

Non è richiesto il sopralluogo assistito.

## **12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 70,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23/02/2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro le **ore 11:00 di xx novembre 2021**. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:

- Busta telematica amministrativa,
- Busta telematica tecnica,
- Busta telematica economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dalla procedura SINTEL componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia Offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia Offerta", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda:

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>),

**se è necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non deve essere firmata digitalmente**

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.**

**Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Responsabile Unico del Procedimento assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **cinque** giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorrenza del termine assegnato, il Responsabile Unico del Procedimento

procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. Contenuto della busta telematica amministrativa – documentazione amministrativa**

Nel primo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara") e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **La domanda, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono sottoscritte:**

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.**
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.** In particolare:
  1. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  2. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  3. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

**Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.**

Il concorrente **allega copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la "sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

## **15.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**

Il concorrente compila il DGUE:

Considerata la parziale indisponibilità del DGUE elettronico di cui all'articolo 85 del Codice, è richiesta la presentazione del DGUE informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, come predisposto dal Comune di Seriate e disponibile unitamente alla documentazione di gara. Nel caso in cui l'operatore economico utilizzasse la procedura di DGUE elettronico disponibile presso la Commissione dell'Unione Europea all'indirizzo: **<https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>**, dovrà stamparlo in formato pdf come previsto dalla predetta piattaforma, e sottoscriverlo con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Nello stesso caso dovrà integrare il DGUE prodotto dalla piattaforma con le notizie e le indicazioni (cause di esclusione, requisiti, condizioni di partecipazione ecc.) non previsti dal DGUE elettronico, integrandolo con il DGUE di cui ai successivi punti 15.3 e 15.4.

## **15.3 Compilazione del DGUE**

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti **pertinenti**.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

**Parte I. Informazioni sulla procedura** (precompilata dalla Comune di Seriate).

**Parte II. Informazioni sull'operatore economico.**

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

---l'individuazione e la forma giuridica;

---il possesso delle attestazioni SOA;

---le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);

---in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;

---in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice; *(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)*

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a ca

scata").

Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali l'offerente ricorre al subappalto.

**Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice).**

- Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale a carico di soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice; inoltre, se ricorre il caso:
- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
  - misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
  - misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati;  
*(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);*
- Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice, **anche non definitivamente accertati**;
- Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui all'articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.);
  - misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto all'articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
  - gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con informazioni su tali illeciti;  
*(in caso di più fattispecie, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);*
  - informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero le omesse informazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c bis) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con informazioni su tali illeciti;  
*(in caso di più fattispecie, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);*
  - persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c ter) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con informazioni su tali illeciti;  
*(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);*
  - grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, di cui all'art. 80, comma 5, lettera c quater) del Codice;  
*(in caso di più fattispecie replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);*
  - conflitti di interesse di cui all'articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; in tal caso fornire le opportune e informazioni;  
*(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);*
- Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice;
  - sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f) e f-bis), del Codice, con indicazione delle stesse;
  - iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-ter) e g) del Codice;
  - violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 80, comma 5,

- lettera h) del Codice;
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice; indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui all'articolo 2359 del codice civile; in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;  
(*in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4*).

#### **Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 7)**

- Sezione A. Idoneità: richiesta al punto 7.1;
- Sezione B. Capacità economica e finanziaria richiesta al punto 7.2;
- Sezione C. Capacità tecniche come previsto ai punti 7.3.1 e 7.3.2;

#### **Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)**

#### **Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.**

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

È necessario allegare del documento di identità di tutti i soggetti (o dell'unico soggetto) che sottoscrivono il documento, solamente nel caso in cui i documenti non siano sottoscritti con firma digitale.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura in forma congiunta (tanti DGUE quanti sono gli operatori);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete **da ognuna delle imprese retiste**, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, **dal consorzio e dai consorziati** per conto dei quali il consorzio concorre;

### **15.4 Casi particolari nell'utilizzo del DGUE**

#### **Parte II. Informazioni sull'operatore economico**

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorzio bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento contiene altresì, a pena di nullità, le disposizioni riguardanti il compenso/utilità dell'ausiliario per il prestito dei requisiti. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:
  - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
  - copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
5. PASSOE dell'ausiliaria.

Sezione D. indicazione di servizi, lavorazioni e forniture per i quali l'offerente ricorre al subappalto.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

### **Parte III. Motivi di esclusione**

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

#### **Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.**

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

#### **15.5 Appendici integranti il DGUE**

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. Può essere omessa da questi ultimi. Devono essere indicate le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **15.6 Dichiarazioni integrative**

##### **L'operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia rende le seguenti dichiarazioni, con le quali**

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indirizzo PEC (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

#### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

4. allega ai documenti di gara la relazione e la dichiarazione di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
5. indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare del giudice delegato ai sensi dell'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### **Per gli operatori economici che hanno depositato domanda di concordato**

6. indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. e) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
7. allega contratto di avvalimento.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a 7), potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne della stessa, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione con le modalità di cui al **paragrafo 15.1**.

#### **15.7 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
3. estratti di bilancio o dichiarazione d'impresa concernente il fatturato, di cui al punto 7.2;
4. copia delle certificazioni o dichiarazioni d'impresa dell'esistenza a comprova dei requisiti di cui ai punti: 7.3.1 e 7.3.2;
5. ulteriori eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara.

#### **15.8 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al

## **paragrafo 15.1.**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. Contenuto della busta telematica tecnica – offerta tecnica**

Al secondo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire la propria offerta tecnica, contenente i seguenti documenti:

- a) Progetto organizzativo/gestionale del servizio oggetto di appalto;

**Il progetto organizzativo/gestionale** del servizio di cui alla lett. a) dovrà consistere in una relazione dettagliata e illustrata ordinatamente, di facile e agevole lettura, in modo che si possano desumere gli elementi da valutare. Il progetto dovrà essere aderente e pertinente con il modello tratteggiato dalla stazione appaltante e con le prestazioni minime richieste nel capitolato speciale posto a base di gara e dovrà essere organizzata in base agli elementi così come definiti nella tabella di cui al **punto 18.1**.

Il formato massimo del progetto consiste in 8 facciate (4 fogli fronte retro formato A4, esclusi copertina, sommario e strumenti operativi allegati, carattere Verdana 10, interlinea 1,5, margini superiori e inferiori uguali a 2,5, sinistro 3 e destro 2). Il testo eccedente i suddetti limiti non verrà preso in esame dalla Commissione giudicatrice.

La mancata presentazione del Progetto organizzativo/gestionale è oggetto di **esclusione**.

Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione dalla gara, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

L'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica.

L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 15.1** "Domanda di partecipazione".

Tutti i requisiti aggiuntivi e le iniziative/proposte offerte nel progetto di cui al presente articolo sono vincolanti per l'aggiudicatario e non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente appaltante.

## **17. Contenuto della busta telematica economica – offerta economica**

Al terzo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire, **a pena di esclusione dalla gara**, la propria offerta economica, indicando negli appositi campi il valore

percentuale e il valore economico complessivo in euro al ribasso sull'aggio posto a base di gara (al netto dell'IVA se dovuta) dell'offerta stessa, nonché le seguenti singole voci che la compongono:

1. i **"costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"** (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
2. i **"costi del personale"** (ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice)

Il concorrente deve allegare, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- a. **"Modulo offerta economica"**, accluso alla documentazione di gara, debitamente compilato;
- b. **«PEF», Piano economico-finanziario**

In ogni caso saranno presi in considerazione fino a due decimali (troncamento).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 15.1** "Domanda di partecipazione".

Sono inammissibili le offerte economiche al ribasso.

*In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere l'offerta si ritiene valida per quella che risulti più vantaggiosa per l'Ente appaltante.*

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento ammissione" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nel **paragrafo 15.1** del presente disciplinare). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento di ammissione" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

#### **ATTENZIONE:**

#### **VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza:

- verificare allo step del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso (È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta");
- verificare che siano completati tutti i passaggi d'invio;
- verificare che, dopo l'invio dell'offerta, sia pervenuta da SINTEL una e-mail di notifica all'indirizzo PEC inserito in fase di registrazione.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

## 18. Criterio di aggiudicazione

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi;

	<b>punteggio massimo</b>
Offerta tecnica	70/100
Offerta economica	30/100
Totale	100/100

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

#### Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

<b>Voce dell'offerta tecnica: elementi oggetto di valutazione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Tipologia criterio D/T</b>	<b>PT MAX</b>
<b>1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>			
Dovranno essere descritte le modalità di gestione dell'entrata oggetto di affidamento e l'organizzazione dell'ufficio sul territorio comunale. Saranno oggetto di valutazione in particolare:			
<b>1a) <u>Struttura organizzativa</u></b> Presentazione della struttura organizzativa dell'Azienda, con riferimento in particolare a numero di addetti, competenza, esperienza nel servizio da affidare in concessione, quantità e tipologia di investimenti realizzati, completezza delle professionalità offerte	<b>5</b>	<b>D</b>	<b>37</b>

<p><b>1b) <u>Risorse umane dedicate all'espletamento del servizio.</u></b> Entità, qualifiche, esperienza e caratteristiche del personale impiegato all'esecuzione del servizio distintamente per attività di front office e di back office (il numero delle persone dedicate, il titolo di studio ed i percorsi formativi nell'ambito di materie strettamente attinenti all'oggetto dell'affidamento, la professionalità acquisita, ecc.</p>	<b>10</b>	<b>D</b>	
<p><b>1c) <u>Organizzazione del rapporto con gli utenti contribuenti</u></b> Fasce orarie di apertura al pubblico espresse in giorni e ore settimanali ineccezione rispetto al minimo previsto dal capitolato d'onori, anche su appuntamento o in modalità flessibile in relazione alle scadenze;</p>	<b>6</b>	<b>D</b>	
<p><b>1d) <u>Modalità di pagamento</u></b> Iscrizione negli elenchi Agid come partner tecnologico/intermediario sistema pagoPA</p>	<b>2</b>	<b>T</b>	
<p><b>1e) <u>Rating di legalità</u></b> Essere iscritti nell'elenco delle imprese che hanno ottenuto il rating di legalità rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Verrà assegnato un punto per ogni stelletta "*" e 0,30 punti per ogni incremento di rating contrassegnato con il simbolo "+"</p>	<b>3</b>	<b>T</b>	
<p><b>1f) <u>Strumenti telematici messi a disposizione degli utenti/contribuenti per gestire a distanza le pratiche e dematerializzazione dei procedimenti</u></b></p>	<b>2</b>	<b>D</b>	
<p><b>1g) <u>Modalità operative attinenti alla gestione delle attività dedicate al monitoraggio e valutazione delle esigenze dell'utenza servita, nonché modalità di ricevimento, servizio di assistenza e supporto ai contribuenti, percorso informativo destinato all'utenza, modalità di presentazione delle dichiarazioni e di comunicazione delle scadenze di pagamento.</u></b></p>	<b>4</b>	<b>D</b>	
<p><b>1h) <u>Assistenza alla commessa</u></b> Assistenza assicurata all'Ente in fase di elaborazione/aggiornamento dei regolamenti comunali, di determinazione/aggiornamento delle tariffe e, in ogni caso, per pareri su interpretazioni normative o giurisprudenziali.</p>	<b>5</b>	<b>D</b>	
<p><b>2) PROGETTO MIRATO AL RECUPERO DELL'EVASIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO</b> Dovrà essere descritto il progetto che s'intende avviare per effettuare controlli e contrasto dell'evasione/elusione nonché le modalità per la riscossione coattiva e più in generale per la gestione del contenzioso tributario. Saranno oggetto di valutazione in particolare:</p>			
<p><b>2a) <u>Sistema dei controlli con indicazione di tempi e modalità di individuazione dell'evasione e ampliamento della base imponibile;</u></b></p>	<b>5</b>	<b>D</b>	<b>20</b>
<p><b>2b) <u>Tempistica e modalità di emissione e di notifica degli atti propedeutici all'accertamento ed alla riscossione coattiva e riduzione dei costi di notifica degli atti;</u></b></p>	<b>5</b>	<b>D</b>	

<b>2c)</b> Gestione delle richieste di rateizzazione dei piani rateali nel rispetto del Regolamento generale delle entrate dell'Ente;	<b>5</b>	<b>D</b>	
<b>2d)</b> Sistema di gestione del contenzioso tributario.	<b>5</b>	<b>D</b>	
<b>3) PROGETTO DI RIORDINO DEGLI IMPIANTI DIAFFISSIONE</b>			
Dovrà essere presentata una relazione tecnica esplicativa delle motivazioni, delle finalità, delle modalità di esecuzione di tale riordino, anche con riferimento a quanto previsto dal piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche di cui all'allegato estratto			
Saranno oggetto di valutazione in particolare:			
<b>3a)</b> Attività di rilevazione e georeferenziazione degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti con rilascio delle apposite schede comprensive di coordinate geografiche, da effettuarsi entro 6 mesi dall'affidamento dell'incarico	<b>3</b>	<b>D</b>	<b>8</b>
<b>3b)</b> <u>Attività di manutenzione degli impianti su tutto il territorio comunale durante l'affidamento in concessione del servizio</u> : frequenza degli interventi, tecniche di ripristino, sistemi di periodica rilevazione dello stato manutentivo degli impianti.	<b>5</b>	<b>D</b>	
<b>4) SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI E PROPOSTE AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO</b>			
Dovranno essere indicate eventuali <u>proposte aggiuntive e migliorative</u> ritenute utili e innovative per un miglior livello del servizio e servizi aggiuntivi senza oneri per l'Ente.  Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le proposte strettamente connesse all'oggetto del servizio e in aggiunta a quanto già prescritto nel Capitolato d'Oneri disciplinante l'affidamento in questione.	<b>5</b>	<b>D</b>	<b>5</b>

**Soglia di sbarramento:** ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, l'impresa concorrente che riporti un punteggio inferiore a **42 punti** su 70, per il criterio "Offerta Tecnica", non è ammessa alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale (ossia prima della eventuale riparametrazione finale, inferiore alla predetta soglia.

### **18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale "**D**" nella colonna "**Tipologia criterio (D)/(T)**", è attribuito un coefficiente sulla base all'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario.

La valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione avviene come segue:

- distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica;
- a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

VALUTAZIONE SINTETICA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
-----------------------	-------------	--------------

OTTIMO	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'offerta tecnica relativi allo specifico elemento di valutazione attestano un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione elevato rispetto alle esigenze della stazione appaltante.	da 0,76 a 1,00
BUONO	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'offerta tecnica relativi allo specifico elemento di valutazione attestano un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione buono rispetto alle esigenze della stazione appaltante.	da 0,51 a 0,75
DISCRETO	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'offerta tecnica relativi allo specifico elemento di valutazione attestano un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione più che sufficiente rispetto alle esigenze della stazione appaltante.	da 0,26 a 0,50
ESSENZIALE	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'offerta tecnica relativi allo specifico elemento di valutazione attestano un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione solo rispondente alle condizioni minime richieste dal capitolato speciale, senza alcun elemento migliorativo apprezzabile	da 0,01 a 0,25
ASSENTE O INSUFFICIENTE	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'offerta tecnica relativi allo specifico elemento di valutazione attestano un livello di qualità, adeguatezza e strutturazione assente o insufficiente rispetto alle condizioni minime richieste dal capitolato speciale.	0,0

- c. sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d. per ciascun elemento/sub-elemento sono effettuate le medie dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$V(a) i = P_i / P_{max}$
dove:
$V(a) i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
$P_i$ è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;
$P_{max}$ è la media più alta dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte

- e. è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio all'elemento o al sub-elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di progetto ovvero questa sia del tutto inadeguata alle caratteristiche minime previste dal capitolato;
- f. per gli elementi scomposti in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei punteggi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e), è effettuato per ciascun sub-elemento al cui coefficiente è attribuito il relativo sub-peso;
- g. i punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto, se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 5, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 6 e 9;

- h. al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la cd. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto, il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente;

Non viene effettuata la riparametrazione di secondo livello dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.

Agli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio tabellare "T" nella colonna "Tipologia criterio (D)/(T)" delle tabelle di cui paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, secondo quanto definito nella colonna "Parametri valutativi per l'attribuzione del punteggio".

Il **punteggio tecnico complessivo** è determinato dalla somma del punteggio discrezionale e del punteggio tabellare (così come articolato sopra).

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametrazione, pertanto relativamente a ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, a ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (troncamento).

### 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'attribuzione del coefficiente relativo all'offerta economica è effettuata come segue:

- all'offerta, il cui aggio proposto è quello minimo, sarà assegnato il punteggio massimo (30 punti);
- a ciascuna offerta con aggio diverso da quello minimo sarà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

Formula SINTEL (interpolazione lineare): $PE = P_{Emax} * P_{min} / P_o$
PE: punteggio economico
Po: Aggio offerto dal singolo concorrente
PEmax: Punteggio economico massimo assegnabile
Pmin: Aggio più basso offerto in gara

Si precisa che:

- I valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di due decimali;
- Il valore complessivo offerto deve essere espresso sia in cifre che in lettere e in caso di discordanza prevarrà quello espresso in lettere;
- I valori indicati nel dettaglio dell'offerta, così come il valore complessivo offerto deve essere indicato iva esclusa;
- In caso di discordanza tra il valore complessivo riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta economica, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;

- non sono in alcun modo prese in considerazione offerte in aumento.

#### **18.4 Metodo per il calcolo del punteggio finale**

Il punteggio finale sarà unico e determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico.

### **19. Commissione di gara**

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, se richiesto, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Il Comune di Seriate pubblica, sul proprio profilo ([http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/bandi\\_fase01.aspx](http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx)), nella Sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione di gara e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **20. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica amministrativa – verifica documentazione amministrativa**

Non è fissata alcuna data per le sedute pubbliche in quanto la trasparenza e la pubblicità delle stesse è assicurata dall'effettuazione telematica della procedura, direttamente sulla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia. La gestione telematica della procedura consente di tracciare ogni operazione di apertura dei file contenenti le offerte e offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità della documentazione, in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste, in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse.

Le buste digitali, amministrative ed economiche saranno aperte, **anche in forma di telelavoro e videoconferenza**, in data/ora successiva a quella fissata per la presentazione delle offerte.

Il RUP di gara procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, sempre attraverso la piattaforma telematica, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **ATTENZIONE:**

Il comune di Seriate procede alla verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica, fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **21. Apertura delle buste telematiche tecniche e economiche – valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, e assolto l'obbligo di pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all'articolo 76 comma 2 bis del Codice, il RUP o la Commissione di gara, nominata ai sensi del precedente **paragrafo 19**, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

### **Gestione dell'«Offerta tecnica»**

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, **anche in forma di telelavoro e videoconferenza**, procederà off-line all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Per tali operatori non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

### **Esame di merito della «Offerta tecnica»**

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa, **anche in forma di telelavoro e videoconferenza**, tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 18, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui allo stesso punto;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

### **Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta**

In deroga a quanto previsto agli artt. 19 e 20, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui all'art. 18. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice. In tal caso non trova applicazione la soglia di sbarramento di cui all'art. 18.1.

### **Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»**

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
- b) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive;
- d) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- f) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

### **Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»**

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi secondo quanto previsto ai punti 18.1 e 18.2;
- b) a effettuare le verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- c) a verbalizzare i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

### **Gestione dell'«Offerta economica»**

Successivamente, si procede al caricamento dei punteggi ottenuti dai concorrenti e all'apertura della busta contenente l'offerta economica, quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3.

### **Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»**

Sono escluse le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
  - ✓ non contengono l'indicazione dei rialzi o degli incrementi offerti
  - ✓ esprimono un elemento dell'offerta peggiorativo, rispetto a quello posto a base di gara.

### **Formazione della graduatoria provvisoria**

All'esito delle operazioni di cui sopra il sistema telematico redige la graduatoria e si procede con l'aggiudicazione della gara.

**Ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria** (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, **hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma.** Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme, fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al **paragrafo 23** "Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto".

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 22** "Verifica di anomalia delle offerte".

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e/o tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, pari a **42 punti** sull'offerta tecnica.

## **22. Verifica anomalia delle offerte.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, con facoltà di avvalersi del supporto della commissione di gara.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Comune di Seriate procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **paragrafo 23**.

## **23. Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle

offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) agli uffici competenti ai fini dell'assunzione della relativa determinazione e per i conseguenti adempimenti.

Il Comune di Seriate si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice;
- c) di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- d) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, motivatamente;
- e) di non procedere all'aggiudicazione qualora, per motivi non imputabili alla Concedente, venissero meno le condizioni economiche o giuridiche previste per il finanziamento dell'intervento.
- f) di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la il Comune di Seriate ha deciso di aggiudicare la concessione. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Comune di Seriate prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune di Seriate, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, il Comune di Seriate procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune di Seriate aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, sarà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, così come integrate dall'art. 3 del D.L. 76/2020, approvato con modifiche dalla L. 120/2020.

L'informativa liberatoria provvisoria consente alla Stazione Appaltante di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatti salvi il pagamento del valore di quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato **"in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante"** del Comune di Seriate.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione Aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le **spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso** sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione, di circa **€ 2.500,00** (IVA compresa), sarà a carico dell'aggiudicatario al quale l'Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà l'importo effettivo, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le spese relative alla stipula del contratto ammontano indicativamente a **€ 1.800,00**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23.1 Esecuzione in via d'urgenza**

È prevista l'esecuzione in via d'urgenza, come stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione**

Non prevista.

## **25. Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara

regolata dal presente disciplinare di gara. Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione della procedura di gara è il Comune di Seriate.

L'informativa completa è presente al seguente link:

<http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18971&idArea=18973&idCat=18986&ID=18986&TipoElemento=categoria>

## **27. Documenti allegati**

Costituisce allegato del presente disciplinare di gara, a esso funzionale, la seguente modulistica:

- Allegato A: Domanda di partecipazione
- DGUE
- Allegati B: Modello di Offerta economica

**COMUNE DI SERIATE**

Provincia di Bergamo

N. \_\_\_\_ REP.

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1 COMMI DA 816 A 847 L. 27/12/2019, N. 160) PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2026. CIG DI GARA: 8927241054.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno 202\_(duemila\_\_\_\_), addì \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_

Seriate nel Palazzo comunale, Piazza Alebardi 1.

Avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario generale del Comune di Seriate, autorizzata a rogare i contratti in cui il Comune stesso è parte ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del decreto sindacale n. \_\_del \_\_\_\_\_ di conferma delle funzioni di Segretario, sono comparsi:

a) il dott./la dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, che interviene a questo atto nella sua qualità di dirigente del settore 2, del Comune di Seriate, di seguito denominato Comune, con sede per la carica in Seriate (Bg), piazza A. Alebardi, n. 1, codice fiscale 00384000162, e che rappresenta l’Amministrazione comunale in forza dell’art. 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. \_\_ del \_\_\_\_\_ di conferimento dell’incarico dirigenziale;

b) il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, che interviene a questo atto in qualità di Presidente e Legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, giusta visura della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. e partita IVA \_\_\_\_\_ in nome, per conto ed esclusivo interesse della quale agisce.

Della identità delle parti e della loro capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo.

#### P R E M E S S O

- che con deliberazione Consiliare n. 36 del 27 settembre 2021 il comune di Seriate ha approvato l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinato a mercati;

- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ il Comune di Seriate ha indetto una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160) CIG: \_\_\_\_\_, durata: 5 anni, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- che dai verbali di svolgimento della gara è risultata prima classificata la

ditta \_\_\_\_\_, presentando un'offerta pari a euro \_\_\_\_\_, oltre IVA di legge;

- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_\_\_, esecutiva, il Comune di Seriate ha preso atto delle risultanze di gara per l'affido della suddetta concessione di servizi aggiudicando la suddetta procedura all'impresa \_\_\_\_\_;
- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_\_\_, esecutiva, il Comune di Seriate ha autorizzato l'esecuzione anticipata del contratto, in pendenza della stipula del contratto medesimo;
- che in data \_\_\_ \_\_\_\_\_ l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 essendosi conclusi positivamente i controlli sui requisiti di partecipazione alla gara;
- che, ai sensi dell'art. 86 comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016, i certificati e gli altri documenti relativi all'assenza, in capo all'operatore economico, di cause di esclusione possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto;
- che il valore complessivo del contratto supera l'importo di € 214.000,00 e pertanto, in applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sono state richieste attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (prot. nn. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_\_\_) l'attestazione prefettizia in ordine alla insussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza dai procedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (informazione antimafia);
- che volendosi ora, pertanto, stipulare regolare contratto con il suddetto aggiudicatario, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1) CONFERMA DELLE PREMESSE.

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO DELL' APPALTO.

1. Il Comune di Seriate, come sopra rappresentato, affida alla ditta \_\_\_\_\_, di seguito definito "concessionario", che accetta, la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019, n. 160).

3) CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione è subordinata alle condizioni, pattuizioni e norme tutte contenute nel presente contratto, nell'offerta e nel PEF del concessionario, acquisita al protocollo n. \_\_\_\_/202\_, nel capitolato speciale di gara, nel disciplinare di gara e tutti i documenti di gara, già accettati senza condizioni e senza riserva alcuna nell'istanza di partecipazione alla gara e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

4) AMMONTARE DELLA CONCESSIONE.

1. L'importo presunto del contratto, per la piena, integrale e perfetta esecuzione del stesso ammonta a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), oltre IVA di legge.

5) GARANZIE.

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col presente contratto il concessionario ha prestato, ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale di gara, una cauzione definitiva di euro \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_/00) mediante polizza fideiussoria digitale rilasciata nelle forme di legge da \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in data \_\_ \_\_\_\_, già trasmessa al dirigente competente, polizza che lo stesso dichiara conforme a quanto previsto e richiesto nella documentazione di gara.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione dell'Ente stipulante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora l'ente medesimo abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

3. In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 23 del capitolato speciale di gara il concessionario ha presentato la seguente polizza assicurativa in formato cartaceo/digitale:

- n. \_\_\_\_\_ stipulata in \_\_\_\_\_ in data \_\_ \_\_ \_\_ con \_\_\_\_\_, contraente \_\_\_\_\_, per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, polizza che il dirigente dichiara conforme a quanto previsto nel capitolato speciale di gara.

4. Il concessionario si obbliga a produrre annualmente copia dei premi per il rinnovo delle polizze, per tutta la durata del contratto.

#### 6) DISPOSIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI.

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente, per i propri operatori, tutte le norme e gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici richiamati nell'articolo 5 del capitolato

speciale di gara e previsti da disposizioni di legge.

2. Il concessionario, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

3. Il concessionario si obbliga altresì, nell'espletamento di tutte le prestazioni relative al presente contratto, nessuna esclusa, a garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del Covid-19.

#### 7) SUBAPPALTO.

1. Il subappalto, o subcontratto, nelle modalità previste nel capitolato speciale di gara, è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e solo per i servizi e le forniture e nelle percentuali indicati nell'istanza di partecipazione alla gara.

2. Il Comune di Serrate verificherà che nei contratti sottoscritti dal concessionario con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

3. Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente il Comune di Seriate e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

4. Il concessionario, in caso di rescissione contrattuale con il subappaltatore o subcontraente, informa entro i successivi tre giorni, il Comune di Seriate dell'avvenuta estinzione del rapporto negoziale di subappalto.

5. In caso di perdita dei requisiti del subappaltatore o del subcontraente il Comune di Seriate procederà con l'annullamento dell'autorizzazione concessa per il subappalto chiedendo l'immediato allontanamento delle maestranze dal cantiere impiegate per il subappalto o per il subcontratto. 9)

#### 8) DURATA.

1. Il contratto ha durata dal \_\_ \_\_\_\_ 2022 al \_\_ \_\_\_\_ 2026

2. La stazione appaltante, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara, si riserva la facoltà di:

- prorogare il contratto per un massimo di 6 mesi, tempo necessario per concludere una nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, per un importo presunto stimato di € \_\_\_\_\_ = oltre I.V.A. di legge. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni;

- rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni, per un importo presunto stimato in € \_\_\_\_\_ = oltre I.V.A. di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

#### 9) PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. I pagamenti saranno effettuati dal Comune di Seriate al concessionario, per tutta la durata della concessione, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal capitolato speciale;

2. L'impresa aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 commi 1) e 8) della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

3. Qualora si accerti che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, il contratto si intende automaticamente risolto in danno e per responsabilità dell'impresa.

#### 10) INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

1. Il concessionario dichiara di non aver violato il divieto di assunzione o conferimento di incarichi a ex dipendenti dell'ente (ex art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001) e si obbliga altresì a non conferire incarichi entro tre anni dalla cessazione dei medesimi presso l'ente.

#### 11) CODICE DI CONDOTTA E PATTI DI INTEGRITÀ.

1. Il concessionario si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dagli ulteriori atti disciplinanti il comportamento dei dipendenti, approvati dalle Amministrazioni dei Comuni per i quali è erogato il servizio/la fornitura, atti che si considerano facenti parte sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

#### 12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto non può essere ceduto, né tutto né in parte a pena di

nullità.

#### 13) FORO COMPETENTE.

1. Per tutte le questioni che concernono l'esecuzione o l'interpretazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

#### 14) TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Le parti di comune accordo autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e/o derivanti per legge dal presente contratto (Regolamento UE n. 679/2016).

#### 15) ONERI CONTRATTUALI.

1. Per il presente contratto, tutte le spese (diritti di segreteria, registrazione) sono a carico del concessionario. Per la registrazione si chiede l'applicazione della tariffa fissa di euro 200,00 ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, trattandosi di prestazioni soggette al regime dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Ai sensi dell'art. 82 co. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

#### 16) DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

2. Io Segretario generale del Comune di Seriate ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

3. Di seguito questo contratto è sottoscritto dalle parti e da me Segretario generale rogante, apponendo altresì le prescritte firme digitali ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

4. Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia,  
occupa \_\_\_ pagine intere e parte della \_\_\_\_\_ sin qui.

IL DIRIGENTE (\_\_\_\_\_)

IL CONCESSIONARIO (\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO GENERALE (\_\_\_\_\_)



## **Patto d'integrità in materia di contratti pubblici**

(approvato con deliberazione di giunta comunale n. 216 del 17 dicembre 2018)

### **Art. 1. Finalità**

Il presente patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il comune di Seriate e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il patto d'integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal comune di Seriate a seguito di procedura di affidamento.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi previsti dal patto d'integrità, in quanto parte integrante del contratto, si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

### **Art. 2. Sottoscrizione e accettazione**

Il sindaco del comune di Seriate sottoscrive il documento e lo pubblica sul sito istituzionale del comune di Seriate nella sezione "Amministrazione trasparente" affinché tutti gli operatori economici possano prendere visione degli impegni assunti.

Gli operatori economici, tramite il titolare o rappresentante legale, devono dichiarare di accettare i contenuti del patto d'integrità del comune di Seriate. La dichiarazione deve essere consegnata congiuntamente ai restanti documenti previsti in sede di gara. La mancata consegna comporta l'esclusione dalla gara, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo di accettazione e di sottoscrizione della dichiarazione riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

### **Art. 3. Obblighi dell'operatore economico**

L'operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:

1. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del comune di Seriate e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere a alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere a alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
2. si obbliga a non ricorrere a alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;




**Città di Seriate**



3. assicura che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
  4. si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Seriate, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale comunale nella sezione "Amministrazione trasparente / disposizioni generali / codice disciplinare", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti del comune di Seriate stesso. Al segnalante per quanto compatibili, si applicano le tutele previste per il dipendente pubblico che segnala illeciti;
  5. si obbliga a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
  6. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
  7. si obbliga a acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del comune di Seriate, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
    - A. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
    - B. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
    - C. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
    - D. noli a freddo di macchinari;
    - E. forniture di ferro lavorato;
    - F. noli a caldo;
    - G. autotrasporti per conto di terzi

---

    - H. guardiania dei cantieri.
  8. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, e è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
-



#### **Art. 4. Obblighi del comune di Seriate**

Il comune di Seriate si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e delle integrazioni del comune di Seriate al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvate con deliberazione di giunta comunale n. 93 del 20 maggio 2014.

In particolare il comune di Seriate assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il comune di Seriate è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

#### **Art. 5. Violazione del patto d'integrità**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la violazione da parte dell'aggiudicatario di uno o più degli impegni previsti dall'articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata:

1. la risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
2. l'escussione e incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
3. la responsabilità per danno arrecato al comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal comune per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
5. la segnalazione del fatto all'autorità nazionale anticorruzione e alle competenti autorità.



**Città di Seriate**



### **Art. 6. Efficacia del patto d'integrità**

Il patto d'integrità e le sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e esecuzione del presente patto d'integrità fra comune e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Seriate, 17 dicembre 2018



Il Sindaco  
Cristian Vezzoli

## **Informativa sul trattamento dei dati per gare appalto**

Il Comune di Seriate, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che i suoi dati personali anche giudiziari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal R.EU 679/2016 Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di:

- gestire la procedura di gara o l'acquisizione di offerte economiche
- valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e per verificare la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa di Legge ai fini dell'eventuale assegnazione del contratto;
- consentire la corretta gestione tecnica ed economica e procedurale del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare.
- Adempiere a degli obblighi di legge che ne conseguono.
- il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento e l'eventuale definizione del rapporto contrattuale;
- I suoi dati verranno trattati per il tempo necessario per la gestione della procedura di gara e per la gestione del rapporto contrattuale in base alle disposizioni di Legge in vigore e alle indicazioni contenute nel piano di conservazione per gli enti pubblici Locali
- i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative o regolamenti di Legge o a società esterne che per conto dell'ente svolgono un servizio in qualità di responsabili del trattamento;
- L'elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l'ufficio Segreteria o sul sito internet nell'area Privacy.
- I suoi dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente in base alle disposizioni normative in tema di pubblicità legale e trasparenza amministrativa;
- I dati relativi al procedimento amministrativo di gestione della gara potranno essere comunicati a società che hanno partecipato alla procedura di selezione se titolate ad accedere a dette informazioni;
- La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016).

L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all'indirizzo: [www.comune.seriate.bg.it](http://www.comune.seriate.bg.it) alla sessione privacy.